



# Modello dell'istanza di trattazione per i giudizi di impugnazione

*(redatta dall'Avv. Maurizio Argento)*

Il d.l. n.212 del 22 dicembre 2011 (pubblicato nella G.U. in pari data ed in vigore dal giorno successivo; attualmente in attesa della conversione in legge), ha riformulato, in parte modificando la disciplina che era stata appena dettata dall'art. 26 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (cd. legge di stabilità, in vigore dal 1° gennaio 2012), le modalità di presentazione della istanza di trattazione per "persistenza d'interesse" dei procedimenti pendenti innanzi alle Corti d'Appello e alla Corte di Cassazione.

Il testo combinato attualmente vigente è dunque il seguente:

- 1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, **con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore**, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione **entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.***
- 2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.*
- 3. Nei casi di cui al comma 1 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.*

In forza di quanto sopra, è necessario depositare la suddetta istanza entro e non oltre la data del 30 giugno prossimo, pena la dichiarazione di estinzione del procedimento innanzi alla Corte d'Appello o alla Corte di Cassazione sia quando il cliente riveste la posizione di attore sia quando riveste quella di convenuto.

La modifica più rilevante, rispetto alla precedente normativa, è che è stato eliminato l'onere delle Cancellerie di notificare agli avvocati delle parti costituite l'avviso relativo ai procedimenti soggetti all'obbligo di deposito della istanza di trattazione: **sono dunque ora i difensori ad essere onerati della identificazione, fra le cause dagli stessi patrocinare, di quelle che necessitano del deposito della istanza di trattazione.**

Occorre quindi PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE nell'identificare le cause nelle quali dovranno – entro il termine perentorio del 30 giugno 2012 – essere depositate nelle competenti Cancellerie le istanze di trattazione, segnalando anche che esse dovranno essere sottoscritte personalmente dalle parti, e dal difensore per autentica.

L'istanza di trattazione va quindi depositata per tutti i procedimenti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per impugnazione di provvedimenti pubblicati in data antecedente il 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 69/2009), e per tutti i procedimenti pendenti innanzi alla Corte d'Appello da data antecedente il 1° gennaio 2009.

In buona sostanza, l'articolo 26 della legge 183/11 contiene una norma che ha un chiaro obiettivo di natura deflattiva, evidente fin dalla rubrica ("Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente"): se non interverrà la dichiarazione di persistenza nell'interesse alla trattazione della causa, s'intenderanno rinunciate le impugnazioni nei procedimenti civili pendenti in Cassazione, relativamente ai ricorsi contro le pronunce pubblicate, si ripete, prima del 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge che ha riformato il Cpc, la n.69/2009), e nei procedimenti pendenti davanti alle Corti di Appello da oltre tre anni prima del primo gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge di stabilità (e dunque pendenti al 31 dicembre 2009).

Solo quale spunto interpretativo, ed al fine di agevolare gli associati JUS, ho predisposto i seguenti modelli di istanze di trattazione per i giudizi pendenti davanti le Corti di Appello e per quelli ancora in corso davanti la Suprema Corte di Cassazione.



Ecco in sintesi i punti salienti della riforma:

- 1) entro sei mesi decorrenti dall'1.01.2012 e, senza alcun avviso da parte della cancelleria agli avvocati costituiti, almeno una delle parti in causa dovrà depositare apposita istanza sottoscritta personalmente e autenticata dal proprio difensore, con la quale deve dichiarare se ha interesse alla trattazione della causa pendente davanti alla Corte di Cassazione e/o alla Corte di Appello;
- 2) l'omesso deposito dell'istanza determina inevitabilmente l'estinzione della causa pendente con decreto;
- 3) il periodo di sei mesi non va computato nelle cause per l'equa riparazione.

La nuova normativa individua due differenti termini di riferimento in dipendenza della tipologia di impugnazioni, per le quali si dovrà depositare l'istanza:

- **CORTE DI CASSAZIONE** = pronunce pubblicate PRIMA della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n.69 (4 luglio 2009);
- **CORTI DI APPELLO** = Pronunzie pubblicate da OLTRE tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2012).

**Si invita ad esaminare le norme sopra richiamate e le altre applicabili prima di assumere ogni conseguente determinazione.**  
**L'AUTORE NON RISPONDE IN ALCUN CASO E PER NESSUNA RAGIONE DI EVENTUALI INESATTEZZE OD IMPRECISIONI.**

# **SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

Sez. \_\_\_\_\_ Cons. Rel. \_\_\_\_\_ R.G. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Udienza \_\_\_\_\_

## **ISTANZA DI TRATTAZIONE**

**EX ART 26 DELLA LEGGE N. 183 DEL 12 NOVEMBRE 2011**



Nella causa promossa dal Sig. \_\_\_\_\_, con l'Avv. \_\_\_\_\_

**- RICORRENTE -**

### **CONTRO**

il Sig.\Soc. \_\_\_\_\_, con l'Avv. \_\_\_\_\_

**- RESISTENTE -**

### **E NEI CONFRONTI**

del Sig.\Soc. \_\_\_\_\_, con l'Avv. \_\_\_\_\_

**- RESISTENTE -**



Il sottoscritto Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_ e residente (o con sede) in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale\P.Iva \_\_\_\_\_

### **PREMESSO**

**CHE** il procedimento in epigrafe, rubricato al n. R.G. \_\_\_\_\_ \ \_\_\_\_\_ e pendente innanzi questa Corte di Appello, rientra nella previsione di cui all'art. 26 della Legge 12 novembre 2011 n. 184;

### **RITENUTO**

**CHE** con ricorso per Cassazione notificato al Sig. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e depositato presso la cancelleria della Suprema Corte in data \_\_\_\_\_, il Sig. \_\_\_\_\_ pronunciata dalla Corte d'Appello di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, pubblicata in data \_\_\_\_\_ e notificata in data \_\_\_\_\_;

**CHE** la prossima udienza è stata fissata per il giorno \_\_\_\_\_;

**CHE** il sig. \_\_\_\_\_ è rappresentato e difeso dall'Avv. \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_ in forza di procura alle liti a margine dell'atto \_\_\_\_\_; Tutto ciò premesso, l'esponente come sopra rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato come in atti,

### **DICHIARA**

la persistenza dell'interesse alla trattazione e/o comunque alla prosecuzione e alla decisione dell'emarginato procedimento.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

**È AUTENTICA LA FIRMA CHE PRECEDE**

Avv. \_\_\_\_\_

**ECC.MA CORTE DI APPELLO DI**

Sez. \_\_\_\_\_ Cons. Rel. \_\_\_\_\_ R.G. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Udienza \_\_\_\_\_

**ISTANZA DI TRATTAZIONE**

**EX ART 26 DELLA LEGGE N. 183 DEL 12 NOVEMBRE 2011**



Nella causa promossa dal Sig.\Soc \_\_\_\_\_, con l'Avv. \_\_\_\_\_

**- APPELLANTE -**

**CONTRO**

il Sig.\Soc. \_\_\_\_\_, con l'Avv. \_\_\_\_\_

**- APPELLATO -**

**E NEI CONFRONTI**

il Sig.\Soc. \_\_\_\_\_, con l'Avv. \_\_\_\_\_

**- APPELLATO -**



Il sottoscritto Sig.\ Soc. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_,

il \_\_\_\_\_ e residente (o con sede) in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_

Codice Fiscale\P.Iva \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

**CHE** il procedimento in epigrafe, rubricato al n. R.G. \_\_\_\_\_ \ \_\_\_\_\_ e pendente innanzi questa Corte di Appello, rientra nella previsione di cui all'art. 26 della Legge 12 novembre 2011 n. 184;

**RITENUTO**

**CHE** con atto di citazione notificato in data \_\_\_\_\_, il Sig.\Soc. \_\_\_\_\_ conveniva in giudizio il predetto Sig.\Soc \_\_\_\_\_ innanzi alla Corte d'Appello di \_\_\_\_\_ per ivi sentir riformare la sentenza n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ emessa dal Tribunale di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, pubblicata in data \_\_\_\_\_ e notificata in data \_\_\_\_\_;

**CHE** la prossima udienza è stata fissata per il giorno \_\_\_\_\_;

**CHE** il sig. \_\_\_\_\_ è rappresentato e difeso dall'Avv. \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_ in forza di procura alle liti a margine dell'atto \_\_\_\_\_; Tutto ciò premesso, l'esponente come sopra rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato come in atti,

**DICHIARA**

la persistenza dell'interesse alla trattazione e/o comunque alla prosecuzione e alla decisione dell'emarginato procedimento.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

**È AUTENTICA LA FIRMA CHE PRECEDE**

Avv. \_\_\_\_\_